

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il socio unico della fallita non può impugnare i provvedimenti del giudice delegato***

di Emanuel Monzeglio

Seminario di specializzazione

### **LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito delle procedure concorsuali, **non sussiste la legittimità ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato**, in sede di formazione dello stato passivo, **anche da parte del socio unico** di una società di capitali fallita.

È quanto si evince [dall'ordinanza n. 26502 della Corte di Cassazione](#) in cui i giudici di legittimità, confermando la posizione assunta sul punto dal Tribunale, rigettano il ricorso.

La veste del socio, quale titolare del 100% delle **quote di una società a responsabilità limitata non risulta riconducibile** a quella del titolare di diritti reali o personali sui beni acquisiti nella massa attiva e, pertanto, **non rientra nel novero dei soggetti legittimati di cui all'[articolo 98 L.F.](#)**

Nel caso di specie il socio unico della società **proponeva ricorso per la violazione dell'[articolo 98 L.F.](#)** denunciando l'erronea interpretazione del comma 3.

Secondo il ricorrente la sussistenza della legittimazione all'impugnativa sarebbe diritto anche del socio unico di una società di capitali, in quanto **la quota posseduta è assimilabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro**. Il ricorso attiene, altresì, alla possibilità di intraprendere una **contesa giudiziale**, avente come oggetto il decreto di esecutività, **anche da parte del socio unico e non esclusivamente dai creditori ammessi allo stato passivo**. Il tutto avvalorato dall'interesse specifico del socio volto a evitare che lo stato passivo possa contenere **crediti inesistenti**, aumentando il passivo fallimentare, considerato che egli può essere chiamato in causa sottoforma di **responsabilità per il dissesto aziendale**.

A riguardo, il **Tribunale rigettava il ricorso** rilevando il **difetto di legittimazione attiva del ricorrente**.

In ordine alla legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo, la **Cassazione n. 1197/2020** aveva chiarito che **non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato** in sede di formazione dello stato passivo sia perché aventi efficacia meramente endoconcorsuale sia - [articolo 43 L.F.](#) – perché la **legittimazione per i rapporti patrimoniali del fallito** compresi nel fallimento è esclusiva del curatore.

In primo luogo, il collegio ribadisce che in effetti **l'impugnativa può essere proposta anche dai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili** in possesso del fallito e acquisiti nel patrimonio fallimentare.

Ne consegue che i soggetti di cui all'[articolo 98 L.F.](#) possono proporre l'impugnativa avverso la **domanda di un altro creditore o titolare di un diritto reale o personale**, che sia stata accolta in tutto o in parte dal giudice delegato. Quindi, **non basta solamente essere titolare di un diritto reale o personale** su un bene confluito nella massa attiva, ma occorre, altresì, che sia **vagliato e riconosciuto dal giudice delegato**.

A tal proposito, **la Corte di Cassazione**, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, ha chiarito che i soggetti legittimati a proporre ricorso per revocazione contro crediti ammessi sono, oltre al **curatore e ai titolari di diritti su beni mobili e immobili del fallito, i soli creditori ammessi al passivo che possono ricevere pregiudizio dal fatto che con essi concorra un soggetto privo della qualità di creditore** (cfr. Cassazione n. 28666/2013).

In ragione di ciò, appurato che alcuna domanda di ammissione è stata ricevuta, il **ricorrente non possiede la legittimazione all'impugnativa di credito di terzi** in quanto non ammesso allo stato passivo.

Parimenti, in relazione alla figura di socio unico, la **Suprema Corte ha ritenuto corretto l'indirizzo applicato dal Tribunale di Bari con sentenza dell'11.06.2020**.

Ed infatti, nelle società di capitali, dotate di distinta soggettività giuridica e di propria autonomia patrimoniale, **l'interesse del socio** alla conservazione della consistenza patrimoniale della società avviene solo attraverso **strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario**, ma non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazione di atti, il cui esercizio resta riservato alla società medesima.

Ne consegue che, in caso di dichiarazione di fallimento della società eseguita **il socio non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima** (cfr. Cassazione, n. 5323/2003) e, **nemmeno il fallito è ammesso alle impugnazioni dei crediti** (cfr. Cassazione, nn. 1197/2020, 7407/2013).

Con tale intervento, la Suprema Corte ha precisato come **anche il socio unico di una società di capitali fallita non sia legittimato ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato** in sede

di formazione del passivo qualora **non si sia insinuato e successivamente ammesso al passivo fallimentare**.

È stato, altresì, chiarito come la **mera posizione di socio unico non sia condizione sufficiente ad intraprendere azioni giudiziarie e impugnare atti**.